

**sara vita**

Società del Gruppo Sara

## Money Up

Contratto di Assicurazione a Vita Intera a capitale rivalutabile  
a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi  
e cedola annua (tariffa 105)

Condizioni di Assicurazione  
comprehensive del Glossario

ultimo aggiornamento dei dati: 01/01/19

**Sara Vita Spa** - Sede legale: Via Po, 20 - 00198 Roma - Capitale Sociale Euro 26.000.000 i.v.  
registro Imprese Roma e C.F. 07103240581 - REA Roma n.556742 P.IVA 01687941003  
Autorizzazione all'esercizio delle assicurazioni e riassicurazioni vita con Decreto Ministero  
Industria Commercio e Artigianato n.16724 del 20/06/86. Iscritta al n.1.00063 nell'Albo  
delle imprese assicurative. Società del Gruppo assicurativo Sara iscritto all'Albo dei gruppi  
assicurativi al numero 001. Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento  
del Socio Unico Sara Assicurazioni Spa. PEC: [saravita@sara.telecompost.it](mailto:saravita@sara.telecompost.it)

### PREMESSA

Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano il contratto di Assicurazione in forma di Vita Intera con capitale rivalutabile a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi e cedola annua (tariffa 105).

### Art. 1 Obblighi dell'Impresa

Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente:

- dalle presenti Condizioni di Assicurazione, comprensive dell'Allegato relativo al Regolamento della Gestione Separata
- dalla proposta/polizza e dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.

Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.

### Art. 2 Entrata in vigore e conclusione del contratto

Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avvengono entrambi i seguenti eventi:

- il pagamento del premio unico di perfezionamento
- la sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente e dell'Assicurato, se persona diversa.

**Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di conclusione dello stesso.**

Qualora sul documento di proposta/polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza.

Nel caso si verifichi il decesso dell'Assicurato, nel periodo che intercorre tra la data di perfezionamento e la data di decorrenza del contratto, l'Impresa restituisce al Contraente l'importo corrisposto dietro consegna del certificato di morte.

### Art. 3 Durata

La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.

Il contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- esercizio del diritto di recesso
- decesso dell'Assicurato in corso di contratto
- richiesta di riscatto totale.

### Art. 4 Limiti di età

Il contratto prevede determinati limiti di età dell'Assicurato alla data di decorrenza del contratto:

- età minima: 18 anni
- età massima: 85 anni.

Per età dell'Assicurato è da intendersi l'età assicurativa, ottenuta ipotizzando che l'Assicurato mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.

### Art. 5 Premio unico e versamenti aggiuntivi

Il capitale iniziale assicurato viene determinato dall'Impresa, secondo quanto riportato al successivo Art.6, a fronte del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi che il Contraente corrisponde in base ai suoi obiettivi e alla garanzia prestata dal contratto.

Ciascun versamento è corrisposto anticipatamente, dovuto cioè all'inizio del periodo assicurativo al quale si riferisce.

Il premio unico e gli eventuali versamenti aggiuntivi, se non indicati espressamente, di seguito vengono definiti versamenti.

Si illustrano le caratteristiche e le condizioni riguardanti ciascun versamento:

#### **premio unico**

- il Contraente corrisponde il premio unico alla data di perfezionamento del contratto
- l'importo minimo è pari a Euro 3.000 mentre l'importo massimo è pari a Euro 1.000.000

#### **versamento aggiuntivo**

- il Contraente ha la facoltà di corrisponderlo fin dal giorno successivo la data di perfezionamento del contratto
- l'Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno il versamento

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- l'importo minimo è stabilito in Euro 2.000
- ciascun versamento aggiuntivo è possibile se e solo se - nel corso della durata contrattuale - il cumulo dei versamenti effettuati non risulti maggiore dell'importo del premio unico corrisposto alla data di perfezionamento e conclusione del contratto
- per i versamenti aggiuntivi aventi scadenza diversa rispetto all'anniversario della data di decorrenza del contratto - data di ricorrenza annua - ai fini del calcolo delle singole prestazioni e della loro rivalutazione annua la data di decorrenza di tali versamenti è fissata alla ricorrenza di mese precedente o coincidente la data del versamento.

Il Contraente corrisponde all'Impresa ciascun versamento con le modalità di seguito indicate, a condizione che siano intestati all'Impresa, ovvero all'Intermediario espressamente in tale qualità:

- assegno bancario, postale o circolare, munito della clausola di non trasferibilità
- ordine di bonifico
- altro mezzo di pagamento bancario o postale
- sistema di pagamento elettronico.

Distintamente per tipologia di versamento l'Impresa - per il tramite dell'Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia i seguenti documenti:

- **proposta/polizza di assicurazione:** a fronte del versamento del premio unico; la proposta/polizza risulta essere parte integrante del contratto e viene consegnata al Contraente alla data di perfezionamento del contratto
- **certificato di assicurazione/conferma di versamento:** a fronte di ogni eventuale versamento aggiuntivo; tale documento risulta essere parte integrante del contratto e attesta l'operazione.

In entrambi i documenti viene indicato, tra l'altro, il capitale assicurato corrispondente a ciascun versamento effettuato, l'indicazione della data del versamento e la data di decorrenza del contratto, ovvero del versamento.

### Art. 6 Determinazione del capitale assicurato iniziale

A fronte di ciascun versamento effettuato viene determinato il corrispondente capitale assicurato, pari al versamento stesso al netto del caricamento percentuale, che varia al variare dell'importo versato, così come illustrato di seguito:

- **premio unico lordo:**

| premio unico lordo  | caricamento % |
|---|---------------|
| se uguale o maggiore a Euro 3.000 e minore di Euro 5.000    | 2,75%         |
| se uguale o maggiore a Euro 5.000 e minore di Euro 25.000   | 2,00%         |
| se uguale o maggiore a Euro 25.000 e minore di Euro 100.000 | 1,25%         |
| se uguale o maggiore a Euro 100.000                         | 0,50%         |

- **versamento aggiuntivo:**

su ogni eventuale versamento aggiuntivo viene applicato il medesimo caricamento utilizzato per il premio unico corrisposto alla data di perfezionamento del contratto.

Si rimanda al successivo Art.8 per le modalità di determinazione della rivalutazione annua del capitale assicurato.

### Art. 7 Prestazioni assicurative e garanzia offerta

Il presente contratto prevede le seguenti prestazioni:

- riconoscimento della prestazione in caso di decesso dell'Assicurato
- corresponsione di una cedola annua, a partire dal secondo anniversario della data di decorrenza - data di ricorrenza annua - nel solo caso in cui il Contraente abbia:
  - versato un premio unico di importo non inferiore a Euro 25.000
  - espressamente scelto, in fase di emissione del contratto, che gli venga corrisposta tale cedola annua, alle condizioni di seguito indicate.

### **prestazione in caso di decesso dell'Assicurato**

in caso di decesso dell'Assicurato, in qualunque momento avvenga e sempre che il contratto sia in vigore, viene liquidato ai Beneficiari designati un importo pari al capitale assicurato ottenuto come segue:

- **nel caso sia stato corrisposto un premio unico inferiore a Euro 25.000, ovvero non sia stata scelta la facoltà di corresponsione della cedola annua:**

- per ciascun anno assicurativo viene determinato il capitale iniziale assicurato sommando ogni singolo versamento effettuato - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - ciascuno al netto del caricamento percentuale corrispondente
- l'importo ottenuto viene rivalutato - applicando ad esso la misura annua di rivalutazione calcolata in base al tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata - ad ogni data di ricorrenza annua, fino alla data di ricorrenza annua immediatamente precedente la data del decesso
- l'ammontare di cui sopra viene diminuito degli importi eventualmente già liquidati nel corso del corrispondente anno assicurativo, a seguito di riscatti parziali
- a tale importo si sommano i versamenti aggiuntivi eventualmente corrisposti nel periodo trascorso tra la data di ricorrenza annua precedente o coincidente la data del decesso e la data del decesso stessa, a cui si sottrae la somma delle liquidazioni per riscatto parziale eventualmente effettuate nello stesso periodo.

In ogni caso tale prestazione non può mai risultare inferiore alla somma dei versamenti netti.

- **nel caso sia stato corrisposto un premio unico superiore o uguale a Euro 25.000 e sia stata scelta la facoltà di corresponsione della cedola annua:**

- per ciascun anno assicurativo viene determinato il capitale iniziale assicurato sommando ogni singolo versamento effettuato - premio unico ed eventuali versamenti aggiuntivi - ciascuno al netto del caricamento percentuale corrispondente
- alla prima data di ricorrenza annua l'importo così ottenuto viene rivalutato applicando ad esso la misura annua di rivalutazione calcolata in base al tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata e - nel caso il decesso dell'Assicurato avvenga tra la data di decorrenza del contratto e la prima data di ricorrenza annua - la modalità di calcolo della prestazione in caso di decesso coinciderebbe con quanto illustrato al precedente punto
- tale somma viene diminuita degli importi eventualmente già liquidati nel corso del corrispondente anno assicurativo, a seguito di riscatti parziali
- a partire dalla seconda data di ricorrenza annua del contratto, fino alla data di ricorrenza annua precedente la data del decesso, l'importo è dato dalla somma dell'importo rivalutato alla prima data di ricorrenza annua del contratto e l'importo ottenuto come somma di tutti gli eventuali versamenti aggiuntivi effettuati nel periodo trascorso tra la data della seconda data di ricorrenza annua e la data di ricorrenza annua immediatamente precedente la data del decesso - a cui si sottrae la somma delle liquidazioni per riscatto parziale eventualmente effettuate nel medesimo periodo temporale
- a tale importo si sommano i versamenti aggiuntivi eventualmente corrisposti nel periodo trascorso tra la data di ricorrenza annua precedente o coincidente la data del decesso e la data del decesso stessa, a cui si sottrae la somma delle liquidazioni per riscatto parziale eventualmente effettuate nello stesso periodo.

I versamenti netti di cui sopra sono considerati al netto della somma delle liquidazioni per riscatto parziale eventualmente effettuate nello stesso periodo

### **corresponsione della cedola annua**

nel solo caso in cui il Contraente abbia versato un premio unico non inferiore a Euro 25.000 e scelto espressamente la cedola annua, a partire dalla seconda data di ricorrenza annua tale cedola annua viene corrisposta allo stesso.

In tal caso:

- alla prima data di ricorrenza annua del contratto il capitale iniziale assicurato, sopra definito, viene incrementato dell'importo ottenuto applicando a tale capitale la misura annua di rivalutazione calcolata in base al tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata alla prima data di ricorrenza annua
- a partire dalla seconda data di ricorrenza annua del contratto viene riconosciuta al Contraente la cedola annua, ottenuta applicando al capitale assicurato in vigore alla data di ricorrenza annua precedente la misura annua di rivalutazione, calcolata in base al tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata a quella data di ricorrenza annua
- i versamenti aggiuntivi e i riscatti parziali eventualmente effettuati nel corso di ogni anno assicurativo contribuiranno alla determinazione della cedola annua dell'anniversario assicurativo successivo a quello in cui tali operazioni verranno effettuate.

Di conseguenza, per l'effetto della corresponsione della cedola annua, a partire dalla seconda data di ricorrenza del contratto, la misura annua di rivalutazione non si aggiunge al capitale assicurato in essere, che, infatti, rimane costante per tutta la durata del contratto (al netto di eventuali richieste di liquidazione per riscatti parziali e delle eventuali integrazioni a seguito di versamenti aggiuntivi).

Nel caso di scelta della cedola annua, nel modulo di proposta/polizza viene indicato il codice IBAN del conto corrente bancario o postale del Contraente, necessario per liquidare annualmente l'importo.

Ad ogni data di ricorrenza annua del contratto viene rilasciato al Contraente un estratto conto riportante la situazione aggiornata della prestazione del contratto con riferimento ai versamenti, al capitale assicurato rivalutato - ovvero al capitale assicurato costante, dalla seconda data di ricorrenza annua, e alla cedola annua - e alla misura annua di rivalutazione.

### **Art. 8 Rivalutazione annua del capitale assicurato**

Ad ogni data di ricorrenza annua del contratto sono soggetti a rivalutazione - nella misura e secondo le modalità contenute nella Clausola di Rivalutazione - sia i capitali assicurati relativi ai versamenti effettuati nel corso dell'anno assicurativo che i capitali assicurati relativi ai versamenti effettuati negli anni assicurativi precedenti e già consolidati al contratto.

La modalità di rivalutazione è la seguente:

- i capitali assicurati, relativi ai versamenti effettuati nel corso dell'anno assicurativo, vengono rivalutati applicando ad essi il pro-rata della misura annua di rivalutazione - di cui al successivo punto A) dell'Art.9 - calcolata in base al numero di giorni trascorsi tra:
  - la data di versamento
- e
- la data di ricorrenza annua immediatamente successiva
- i capitali assicurati relativi ai versamenti effettuati negli anni assicurativi precedenti - e dunque già consolidati al contratto - vengono rivalutati applicando la misura annua di rivalutazione di cui al successivo punto A) dell'Art.9.

Annualmente, entro 60 giorni dalla data di ricorrenza annua del contratto, l'Impresa rilascia al Contraente **l'estratto conto annuale** con il dettaglio informativo sulla Gestione Separata, con dati e informazioni riferiti al periodo di riferimento (intervallo compreso tra le ultime due date di ricorrenza annua).

In particolare nell'estratto conto vengono, tra l'altro, indicati: il premio investito nella Gestione Separata, il capitale assicurato rivalutato, la misura annua di rivalutazione e i riscatti parziali eventualmente effettuati nel corso dell'anno solare immediatamente precedente.

In caso di corresponsione della cedola annua l'importo ottenuto moltiplicando il capitale assicurato in vigore alla data di ricorrenza annua precedente con la misura annua di rivalutazione non si consolida al contratto ma viene riconosciuta al Contraente.

### **Art. 9 Clausola di Rivalutazione**

Il presente contratto fa parte di una speciale categoria di Assicurazioni sulla vita alle quali l'Impresa riconosce una rivalutazione annua del capitale assicurato in base alle condizioni di seguito indicate.

A tal fine l'Impresa gestisce, secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata, richiamato in proposta/polizza e parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione, attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.

#### **A) misura della rivalutazione**

l'Impresa determina il tasso medio di rendimento - calcolato ai sensi del punto 3. del Regolamento della Gestione Separata - con riferimento al periodo relativo ai 12 mesi precedenti il 3° mese antecedente la data di ricorrenza annua del contratto.

Il rendimento attribuito al contratto - funzione del tasso medio di rendimento - si ottiene in base alle seguenti modalità:

- se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è maggiore o uguale del 13%, la misura annua di rivalutazione è pari al tasso medio di rendimento moltiplicato per l'aliquota di retrocessione fissata dall'Impresa in misura pari all'90%
- se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore del 13% ed è maggiore o uguale all'1,3%, la misura annua di rivalutazione è pari a tale tasso medio di rendimento diminuito del rendimento trattenuto dall'Impresa, pari all'1,3%

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

- se il tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata è minore dell'1,3%, la misura annua di rivalutazione risulta essere nulla.

La misura annua di rivalutazione minima garantita riconosciuta al contratto è pari a zero.

### **B) rivalutazione del capitale assicurato**

ad ogni data di ricorrenza annua il contratto in pieno vigore viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.

Tale aumento viene determinato secondo la misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A).

La misura annua di rivalutazione - risultato dell'operazione di rivalutazione - viene applicata al capitale assicurato in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni e degli eventuali capitali assicurati, funzione dei versamenti effettuati nel corso dell'anno assicurativo, al netto di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del medesimo anno cui si riferisce la rivalutazione.

Ciascuna rivalutazione:

- in caso di scelta di non corresponsione della cedola annua viene applicata al capitale in essere, comprensivo di quello derivante da precedenti rivalutazioni e gli aumenti del capitale assicurato verranno comunicati di volta in volta al Contraente
- in caso di scelta di corresponsione della cedola annua non si consolida al capitale assicurato che, infatti, rimane costante per tutta la durata del Contratto, ma viene riconosciuta annualmente al Contraente.

### **Art. 10 Liquidazione per riscatto**

#### **Riscatto totale e parziale**

Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato - in misura totale o parziale - a condizione che siano trascorsi almeno 6 mesi dalla data di decorrenza:

- del contratto, qualora non siano stati effettuati versamenti aggiuntivi
- del versamento aggiuntivo, qualora questo sia stato effettuato nel corso del primo semestre.

Il valore di riscatto totale viene calcolato con la medesima modalità prevista per la prestazione in caso di decesso dell'Assicurato, illustrata all'Art. 7, facendo riferimento alla data di richiesta della liquidazione del valore di riscatto e tenendo conto delle eventuali commissioni di uscita, di cui di seguito.

Sul valore di riscatto la misura annua di rivalutazione minima garantita risulta pari a zero.

La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione di tutte le prestazioni previste dal contratto.

Per il riscatto parziale valgono le medesime regole previste per quello totale.

Il riscatto parziale può essere richiesto purché l'importo non risulti inferiore ad Euro 1.000; in tal caso la prestazione del contratto viene ridotta fino a concorrenza dell'importo richiesto.

L'importo del capitale residuo viene comunicato al momento della liquidazione effettuata a seguito del riscatto parziale.

Qualora il capitale residuo risulti inferiore ad Euro 2.500 si procede al riscatto totale del contratto.

Oltre che per il riscatto totale, il contratto si estingue solo nei seguenti casi:

- esercizio del diritto di recesso
- decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

### **Commissioni di uscita**

Le commissioni di uscita sono riportate nella tabella seguente e sono variabili in funzione dell'antidurata del contratto, illustrata di seguito:

|  | <b>antidurata del contratto</b> | <b>commissioni %</b> |
|--|---------------------------------|----------------------|
| <b>commissione di uscita in funzione dell'antidurata del contratto</b> | almeno 6 mesi                   | 3,0%                 |
|  | almeno 1 anno                   | 2,5%                 |
|  | almeno 3 anni                   | 1,5%                 |
|  | almeno 5 anni                   | nessuna commissione  |

## CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

Il valore dell'antidurata:

- viene determinato dall'Impresa ad ogni data di ricorrenza annua del contratto tenendo conto dei versamenti effettuati e perfezionati
- è valido per tutte le liquidazioni del valore di riscatto richieste fino alla data di ricorrenza annuale successiva.

Nell'estratto conto annuale della posizione assicurativa, inviato al Contraente ad ogni ricorrenza annua, viene riportata la commissione di uscita rilevabile nell'ipotesi che si richieda il riscatto - in misura totale o parziale - nel corso del corrispondente anno assicurativo e l'indicazione del numero di mesi/anni che dovranno trascorrere affinché non venga applicata alcuna commissione di uscita, nell'ipotesi in cui non si corrisponda alcun versamento aggiuntivo.

L'antidurata si determina come descritto nei punti che seguono, con l'ausilio della successiva tabella di esempio:

- (1) si indica il numero di mesi interi trascorsi dalla data di decorrenza di ciascun versamento alla data di ricorrenza annua del contratto, cui si riferisce l'estratto conto
- (2) si individuano i versamenti effettuati e perfezionati - ed eventualmente riproporzionati - nel periodo trascorso tra la data di decorrenza del contratto e la data di ricorrenza annua, cui si riferisce l'estratto conto
- (3) ciascun versamento di cui al punto (2) viene moltiplicato per il numero di mesi di cui al punto (1)
- (4) si sommano i singoli prodotti di cui al punto (3) ottenendo l'ammontare complessivo dei mesi di permanenza dei versamenti nel contratto
- (5) si sommano tutti i versamenti effettuati di cui al punto (2)
- (6) si rapporta l'ammontare complessivo di cui al punto (4) alla somma dei versamenti effettuati di cui al punto (5), il risultato ottenuto si divide per 12 (mesi), ottenendo così il valore dell'antidurata del contratto alla data di ricorrenza annuale del contratto, cui si riferisce l'estratto conto
- (7) la commissione di uscita viene individuata, nella tabella precedente, in corrispondenza del valore dell'antidurata determinato.

Di seguito l'esempio per meglio comprendere come si determina l'antidurata del contratto e si individua la corrispondente commissione di uscita:

- data di decorrenza del contratto: **01/12/2013**
- data di ricorrenza annua del contratto, cui si riferisce l'estratto conto: **01/12/2016**
- data in cui si richiede la liquidazione del valore di riscatto del contratto: **15/06/2017**

| <b>data di decorrenza del versamento</b> | <b>mesi interi trascorsi (1)</b> | <b>versamento (2)</b> | <b>versamento x mesi (3)</b> |
|--|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|
| 01/12/2013                               | 36                               | 5.000                 | 180.000                      |
| 12/09/2014                               | 26                               | 2.500                 | 65.000                       |
| 01/08/2015                               | 16                               | 1.000                 | 16.000                       |
| 03/05/2016                               | 6                                | 4.000                 | 24.000                       |
|  | (4) complessivo                  | 285.000               |                              |
|  | (5) somma dei versamenti         | 12.500                |                              |
|  | (6) antidurata                   | 1,9 anni              |                              |
|  | (7) commissione di uscita        | 2,5                   |                              |

### **Art. 11 Cessione, Pegno e Vincolo**

Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare le somme assicurate. Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull'appendice.

In caso di pegno o vincolo, qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia delle garanzie prestate richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.

### Art. 12 Beneficiario

Il Contraente designa il Beneficiario e può in qualsiasi momento revocare o modificare tale designazione.

La designazione del Beneficiario non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:

- dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di revoca e l'accettazione del beneficio
- dopo la morte del Contraente
- dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.

Nei primi due casi le operazioni di riscatto, di pegno o vincolo richiedono l'assenso scritto del Beneficiario.

La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.

### Art. 13 Pagamenti dell'Impresa

Verificatosi uno degli eventi previsti, prima di procedere al pagamento, unitamente alla richiesta di liquidazione dovranno essere consegnati all'Intermediario, con cui si intrattiene il rapporto, ovvero inviati direttamente all'Impresa, tutti i documenti necessari a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento e ad individuare con esattezza gli aventi diritto.

In particolare vengono richiesti:

#### **indipendentemente dalla tipologia di liquidazione:**

- certificato di nascita dell'Assicurato quando questi sia persona diversa dal Contraente; tale certificato o documento identificativo equivalente può essere consegnato fin dal momento della sottoscrizione del contratto

#### **nei casi di richiesta di liquidazione per sinistro:**

- certificato di morte dell'Assicurato
- copia del testamento ovvero atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - attestante la mancanza
- decreto del giudice tutelare per la riscossione del capitale se tra i Beneficiari ci sono minori o incapaci
- atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà - attestante l'identità degli eredi legittimi, se i Beneficiari sono gli eredi legittimi

#### **nei casi di richiesta di liquidazione per riscatto**

- dichiarazione del Contraente e/o del Beneficiario designato in merito all'esistenza in vita dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, alla data della richiesta di liquidazione per riscatto.

Le spese relative all'acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.

Relativamente alla corresponsione annuale della cedola questa viene liquidata al Contraente entro il 30° giorno successivo la data di ricorrenza annua del contratto, mediante accredito sul conto corrente del Contraente, indicato nel modulo di proposta/polizza.

Qualora la liquidazione non dovesse pervenire al Contraente a causa di modifiche dei riferimenti di pagamento non comunicate all'Impresa, questa tiene l'importo a disposizione fino al momento in cui il Contraente non provveda a comunicare per iscritto le nuove coordinate bancarie necessarie per l'accredito.

Tale importo in ogni caso non subisce alcuna rivalutazione nel periodo di giacenza presso l'Impresa.

Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno, è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio.

Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro 30 giorni dal ricevimento della documentazione completa.

Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto: Beneficiari, Contraente, vincolatari.

Ogni pagamento viene effettuato mediante accredito su conto corrente dell'avente diritto.

### Art. 14 Foro competente

Per le controversie relative al presente contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza (situato in Italia) del Contraente, dei Beneficiari designati o del vincolatario avente diritto alla prestazione.



### **Art. 15 Legge applicabile al contratto**

Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.

### **Art. 16 Diritto di recesso**

Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita al precedente Art.2, dandone comunicazione all'Impresa con lettera raccomandata A.R., contenente gli elementi identificativi del contratto, indirizzata a: **Sara Vita Spa** - Via Po 20, 00198 Roma.

Il recesso ha l'effetto di liberare entrambe le Parti da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.

Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso, l'Impresa rimborsa al Contraente i versamenti da questi corrisposti.

### **Art. 17 Comunicazioni dell'Impresa al Contraente**

L'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto, con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione.

L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse; per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.

## **Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ**

1. Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Sara Vita Spa (di seguito *Impresa*), che viene contraddistinta con il nome **FONDO PIÙ** (di seguito *Gestione Separata*).

La valuta di denominazione della Gestione Separata è l'Euro.

Ai fini della redazione del Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata, di cui all'All.A) del Regolamento ISVAP 38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, l'Impresa individua come periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

L'Impresa, ogni mese, determina ed utilizza un tasso medio di rendimento il cui periodo di osservazione è ottenuto traslando, di mese in mese, il periodo di osservazione individuato per la redazione del Rendiconto riepilogativo.

Nelle Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegati alla presente Gestione Separata viene indicato l'effettivo periodo di osservazione rilevante ai fini della rivalutazione.

Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:

- i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (*investment grade*) emessi da emittenti di Paesi membri dell'Unione Europea o appartenenti all'OCSE ed, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. L'investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall'area Euro.

Nel complesso l'investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.

Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell'emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un'attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni

- ii) qualora l'Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%
- iii) l'Impresa non esclude l'eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l'esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle diverse tecniche.

Per tutti gli investimenti in valute diverse dall'Euro l'Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.

Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili.

Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti gli investitori e risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.

Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall'Impresa per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.

La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene ad eventuali successive disposizioni.

Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall'adeguamento dello stesso:

- alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
- a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il

Contraente e l'Assicurato.

In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.

Inoltre, l'Impresa si riserva di apportare, al successivo punto 3., le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.

Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese:

- relative all'attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione
- effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata.

Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.

Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.

2. La Gestione Separata è sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all'art.161 del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.

3. Il tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui al punto 1. è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.

Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall'Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l'acquisto e la vendita delle attività, per l'attività di verifica contabile e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.

Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.

La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.

Ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata l'esercizio relativo alla certificazione è quello indicato al precedente punto 1.

Distintamente per ciascun contratto collegato alla Gestione Separata, la modalità di determinazione della rivalutazione annuale viene descritta nella Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.

4. Il presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, collegato alla Gestione Separata.

**Aliquota di retrocessione (o di partecipazione):** la percentuale del rendimento medio annuo lordo conseguito dalla Gestione Separata degli investimenti, che l'Impresa riconosce al contratto.

**Anno assicurativo:** periodo calcolato in anni interi a partire dalla data di decorrenza.

**Appendice:** documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente.

**Assicurato:** persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto, che può coincidere o meno, per il presente contratto, con il Contraente.

**Beneficiario:** persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente, che può coincidere o meno con il Contraente stesso e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato.

**Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte):** importo che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato nel corso della durata contrattuale.

**Caricamenti:** quota parte del premio versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa.

**Cedola annua:** per il presente contratto, importo che l'Impresa liquida al Contraente a partire dalla seconda data di ricorrenza annua del contratto, sempre che l'Assicurato sia in vita; si ottiene applicando al capitale in vigore in ciascuna data di ricorrenza annua la misura annua di rivalutazione attribuita al contratto. Viene corrisposta nel caso siano soddisfatte alcune specifiche condizioni.

**Composizione della Gestione Separata:** informazione sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata.

**Conclusione del contratto:** momento in cui viene corrisposto il premio di perfezionamento e sottoscritta la proposta/polizza

**Condizioni di assicurazione:** insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

**Consolidamento:** meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (nel caso di specie, annualmente) e quindi la rivalutazione della prestazione assicurata, rimane acquisita al contratto.

**Contraente:** persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento dei premi all'Impresa.

**Contratto (di assicurazione sulla vita):** contratto di assicurazione con il quale l'Impresa si impegna a riconoscere al Beneficiario la prestazione prevista dal contratto quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quale ad esempio, per il presente contratto, il decesso dell'Assicurato stesso.

**Contratto rivalutabile:** contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che l'Impresa ottiene investendo i premi raccolti in una particolare Gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività dell'Impresa stessa. Per il presente contratto soltanto la prestazione varia, senza mai decrescere, in funzione del rendimento.

**Costi (o spese):** oneri a carico del Contraente gravanti sui premi versati o, laddove previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa.

**Decorrenza della garanzia:** momento in cui la garanzia entra in vigore e in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

**Durata contrattuale:** periodo durante il quale il contratto è efficace.

**Entrata in vigore:** momento in cui il contratto acquista piena efficacia.

**Estratto conto annuale:** riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l'aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto.

**Età assicurativa:** modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono il suo compleanno.

**Gestione Separata (o Speciale):** Fondo appositamente creato dall'Impresa e gestito separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluiscono i premi, al netto degli eventuali costi, versati dai Contraenti che hanno sottoscritto contratti di tipo rivalutabile. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dal meccanismo di rivalutazione previsto per ciascuna tipologia di prodotto deriva la rivalutazione da attribuire alla prestazione assicurata.

**Impignorabilità e inesquestrabilità:** principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare.

**Imposta sostitutiva:** imposta applicata alla prestazione che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

**Impresa (o Società) di assicurazione:** Sara Vita Spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, definita alternativamente anche Compagnia o Società di assicurazione, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione.

**Ipotesi di rendimento:** rendimento finanziario ipotetico fissato dall'IVASS per l'elaborazione dei progetti personalizzati da parte dell'Impresa.

**Intermediario:** soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti, ovvero presta assistenza e consulenza finalizzate a tale attività.

**IVASS:** Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo.

**Liquidazione:** pagamento al Beneficiario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento assicurato, ovvero al Contraente a seguito di richiesta di riscatto.

**Perfezionamento del contratto:** momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito e la sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente.

**Periodo di copertura (o di efficacia):** periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante.

**Premio unico lordo:** importo da versare all'Impresa quale corrispettivo delle prestazioni previste dal contratto, comprensivo di tutti i costi gravanti sul premio.

**Premorienza:** morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto.

**Prescrizione:** estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge.

**Prestazione assicurata:** somma pagabile sotto forma di capitale o di rendita che l'Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi dell'evento assicurato. Per il presente contratto la prestazione è data dal capitale caso morte e, nel caso siano previste, dalle cedole annue.

**Prestazione minima garantita:** valore minimo della prestazione assicurata sotto il quale la stessa non può scendere.

**Principio di coerenza/appropriatezza:** principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare la coerenza/appropriatezza del contratto offerto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio.

**Proposta/Polizza:** documento o modulo sottoscritto dal Contraente con il quale viene concluso il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate. Tale documento fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e prova l'avvenuto pagamento del premio di perfezionamento.

**Recesso (o ripensamento):** diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti.

**Regolamento della Gestione Separata:** l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Separata.

**Rendiconto annuale della Gestione Separata:** riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all'aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuita dall'Impresa al contratto.

**Rendimento finanziario:** risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo previsto dal relativo Regolamento.

**Rendimento minimo trattenuto:** rendimento finanziario che l'Impresa può trattenere dal rendimento finanziario della Gestione Separata.

**Ricorrenza annua:** l'anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

**Riscatto totale:** facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto maturato sul contratto al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione.

**Riscatto parziale:** facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta.

**Rischio demografico:** rischio che si verifichi un evento futuro e incerto attinente alla vita dell'Assicurato, caratteristica essenziale del contratto di assicurazione sulla vita. Infatti, è al verificarsi dell'evento attinente alla vita dell'Assicurato che si ricollega l'impegno dell'Impresa di erogare la prestazione assicurata.

**Riserva matematica:** importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari

## GLOSSARIO

obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita.

**Rivalutazione:** maggiorazione della prestazione assicurata attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione. Per il presente contratto la periodicità è annuale.

**Rivalutazione minima garantita:** garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione della prestazione assicurata ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base alla misura annua di rivalutazione minima garantita prevista dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alla prestazione assicurata.

**Scadenza:** data in cui cessano gli effetti del contratto, per il presente contratto non è prevista la scadenza, essendo il contratto a vita intera.

**Set Informativo:** l'insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del contratto; è composto da KID, DIP Aggiuntivo IBIP, Condizioni di Assicurazione, comprensive dei Regolamenti della Gestione Separata e del Fondo, del Glossario e modulo di proposta/polizza.

**Sinistro:** verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione assicurata, come ad esempio il decesso dell'Assicurato.

**Società di Revisione:** Società, diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell'ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata.

**Sostituto di imposta:** soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento.

**Spesa di emissione:** onere generalmente costituito da importo fisso assoluto a carico del Contraente per l'emissione del contratto. Per il presente contratto non è prevista alcuna spesa di emissione.

**Valuta di denominazione:** valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

**Versamento aggiuntivo:** importo che il Contraente - dietro esplicita richiesta all'Impresa e sua accettazione - può corrispondere in corso di validità del contratto, andando a confluire anch'essi, al netto degli eventuali costi - nella Gestione Separata.

### ai sensi dell'Articolo 13 del Regolamento generale sulla protezione dei dati ("GDPR")

La presente informativa viene fornita, oltre che per rispondere ad un preciso obbligo normativo, per chiarire, nel rispetto del principio di trasparenza, gli ambiti di trattamento delle Sue informazioni personali relativamente alla stipula di polizze assicurative con Sara Vita Spa e per permetterle di fornire in modo consapevole il Suo consenso, ove necessario, al trattamento dei Suoi dati personali.

#### 1. Chi è il titolare del trattamento?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è Sara Vita Spa, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, con sede legale in Via Po, 20, Roma (il "Titolare" o "Sara Vita").

#### 2. Come contattare il responsabile della protezione dei dati personali?

Il *Responsabile della protezione dei dati personali* (il "RPD"), in persona del soggetto *pro tempore* nominato, è contattabile inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica [RPD@sara.it](mailto:RPD@sara.it) ovvero scrivendo al seguente indirizzo:

##### **Responsabile Protezione Dati Personali**

Sara Vita S.p.A. - Via Po, 20 - 00198, Roma.

#### 3. Cos'è il dato personale?

Ai sensi del GDPR, per dato personale si intende: *"qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile; si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come il nome, un numero di identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo online o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale"* (i "Dati").

Il GDPR definisce, altresì, le particolari categorie di dati personali, ossia *"i dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona"* (i "Dati Sensibili").

#### 4. Quali sono le finalità del trattamento dei suoi dati e la relativa base giuridica?

Sara Vita raccoglie i Suoi Dati e Dati Sensibili innanzitutto per finalità di assunzione e gestione della polizza assicurativa. In particolare, si tratta di finalità connesse all'espletamento di necessarie attività precontrattuali e alla stipulazione della polizza assicurativa da Lei richiesta (quali, a titolo esemplificativo, valutazione del rischio assicurativo, anche all'occorrenza effettuata con questionari anamnestici, visite mediche ed altra documentazione medica, valutazione di adeguatezza, definizione del preventivo economico e della tariffa, anche utilizzando banche dati pubbliche o di società terze specializzate), nonché all'esecuzione del contratto di cui Lei è parte, inclusa la gestione di eventuali sinistri in cui Lei potrebbe essere coinvolto.

I Suoi Dati saranno, altresì, trattati dal Titolare per l'adempimento di obblighi di legge.

A titolo esemplificativo, Sara Vita potrà trattare i Suoi Dati per adempimenti di natura fiscale connessi all'esecuzione del contratto, nonché per obbligazioni relative alla normativa antifrode e antiriciclaggio.

Il Titolare potrà, inoltre, trattare i Suoi Dati per l'invio di comunicazioni di natura commerciale e/o per iniziative promozionali su propri prodotti e servizi per fini di offerta diretta di servizi analoghi a quelli da Lei già sottoscritti. Sara Vita svolgerà tale attività nel rispetto dei principi del GDPR e per il perseguimento di un proprio legittimo interesse; in ogni caso, Lei potrà opporsi in qualunque momento alla ricezione di tali comunicazioni contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

Con il Suo espresso e specifico consenso, Sara Vita potrà trattare i Suoi Dati per iniziative promozionali (presenti e future) di natura commerciale e per invitarLa a partecipare a programmi di fidelizzazione o ad iniziative con partner terzi.

Previo Suo espresso e specifico consenso, il Titolare potrà trattare i Suoi Dati per meglio comprendere le Sue aree di rischio analizzando le Sue abitudini, i Suoi acquisti assicurativi e il loro relativo uso così da poterLe offrire prodotti e servizi più in linea con le sue esigenze e tutta una serie di promozioni e scontistiche che riteniamo utili per una miglior creazione di valore su ogni nostro singolo Assicurato.

Previo Suo espresso e specifico consenso, Sara Vita potrà comunicare alcuni Suoi Dati a società terze, con le quali essa potrebbe concludere accordi di partnership, appartenenti a settori quali: editoriale, largo consumo,

distribuzione, finanziario, automobilistico, dei servizi e ad organizzazioni umanitarie e benefiche, nonché di telecomunicazione. Tali società potrebbero usare i Suoi Dati per finalità commerciali e promozionali.

Il consenso da Lei prestato sui singoli temi potrà essere revocato in qualsiasi momento contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

In ogni caso, ci impegniamo ad assicurare che le informazioni raccolte e utilizzate siano appropriate rispetto le finalità descritte, e che ciò non determini un'invasione della Sua sfera personale.

| <b>n.</b> | <b>finalità del trattamento</b>   | <b>natura obbligatoria o volontaria del conferimento dei dati personali</b> | <b>conseguenze del rifiuto al conferimento dei dati personali</b>  | <b>condizione di liceità del trattamento</b>  |
|-----------|---|---|--|---|
| 1         | assunzione e gestione della polizza assicurativa                                    | volontaria  | impossibilità di fornirLe il servizio richiesto  | esecuzione del contratto e il Suo consenso con specifico riferimento al trattamento dei Suoi Dati Sensibili |
| 2         | informazioni commerciali relative a prodotti e servizi analoghi a quelli acquistati | volontaria  | impossibilità di fornirLe informazioni su prodotti, sconti e iniziative commerciali di Sara Vita   | legittimo interesse   |
| 3         | attività commerciale da parte di Sara Vita  | volontaria  | impossibilità di fornirLe informazioni e proposte su tutta la gamma prodotti, i servizi e le iniziative - anche di sconto - proposte da Sara Vita anche con partner terzi      | il Suo consenso   |
| 4         | profilazione  | volontaria  | impossibilità di offrirLe proposte personalizzate basate sulla conoscenza del cliente e in grado di soddisfare le Sue reali esigenze con soluzioni, offerte e sconti specifici | il Suo consenso   |
| 5         | comunicazione dei Suoi Dati a terzi a fini di marketing                             | volontaria  | impossibilità di fornirLe promozioni commerciali di terzi  | il Suo consenso   |

## **5. A chi comunichiamo i suoi dati personali?**

Il Titolare potrà comunicare alcuni Suoi Dati e Dati Sensibili a persone fisiche o giuridiche delle quali si avvale per lo svolgimento di attività connesse alla erogazione dei servizi oggetto del contratto.

In particolare, i Suoi Dati e Dati Sensibili potranno essere comunicati a società esterne che offrono servizi amministrativi, servizi informatici, contabili e di consulenza.

Tali società tratteranno i Suoi Dati e Dati Sensibili in qualità di Responsabili del trattamento.

L'elenco dei Responsabili del trattamento può essere richiesto contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

Il Titolare, inoltre, potrà comunicare i Suoi Dati e Dati Sensibili, oltre che ai soggetti cui la comunicazione sia dovuta in forza di obblighi di legge, a Pubbliche Amministrazioni, alle altre società del Gruppo, siano esse controllanti, controllate o partecipate, a società di coassicurazioni e/o di riassicurazione, agli istituti di credito con cui il Titolare opera a fini di pagamento, a istituti finanziari e/o di factoring. Tali soggetti tratteranno i Suoi Dati e Dati Sensibili in qualità di autonomi titolari del trattamento.

Non è prevista alcuna forma di diffusione dei Suoi Dati e Dati Sensibili a soggetti indeterminati.

## **6. Dove trasferiamo i suoi dati?**

Sara Vita di norma non trasferisce i Suoi Dati e Dati Sensibili al di fuori dell'Unione Europea.



In alcune determinate circostanze e per finalità connesse alla conservazione e gestione elettronica dei dati, alcuni dei suoi Dati e Dati Sensibili possono essere forniti a destinatari che li trasferiscono presso paesi terzi. In questo caso Sara Vita assicura che il destinatario, che opera in qualità di Responsabile del Trattamento, rispetti le disposizioni di cui al GDPR ivi comprese le norme specificatamente dettate per il trasferimento dei dati personali verso paesi terzi. In particolare, Sara Vita garantisce che i trasferimenti avvengano sulla base di una decisione di adeguatezza o della sottoscrizione da parte del Responsabile di clausole contrattuali tipo di protezione dei dati approvate dalla Commissione Europea.

L'effettivo trasferimento dei dati personali verso paesi terzi e le connesse maggiori informazioni possono essere richieste contattando il RPD ai recapiti indicati al precedente paragrafo 2.

### **7. Per quanto tempo conserviamo i suoi dati?**

I Dati e i Dati Sensibili a Lei riferibili saranno trattati da Sara Vita solo per il tempo necessario per le finalità sopra menzionate.

In particolare riportiamo qui di seguito i principali periodi di utilizzo e conservazione dei Suoi Dati e i Dati Sensibili con riferimento alle diverse finalità di trattamento:

- a) per finalità connesse all'esecuzione del contratto, i Suoi Dati e i Dati Sensibili saranno trattati dal Titolare per tutta la durata del contratto e sino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all'esecuzione del contratto e saranno conservati per un periodo di 11 anni successivo a tale termine per finalità connesse all'adempimento di obblighi di legge e per consentire al Titolare la difesa dei propri diritti
- b) per l'adempimento di obblighi di legge, i suoi Dati saranno trattati e conservati da Sara Vita finché persista la necessità del trattamento per adempiere a detti obblighi di legge
- c) con riferimento ai trattamenti per fini di marketing, svolti sulla base di un legittimo interesse del Titolare, ovvero del Suo consenso, i Suoi Dati saranno trattati per tutta la durata del contratto e fino a che sussistano obbligazioni o adempimenti connessi all'esecuzione del contratto, salvo opposizione al trattamento o eventuale revoca del consenso da Lei prestato
- d) per finalità di profilazione, i Suoi Dati saranno trattati per un periodo massimo di 12 mesi o per il diverso periodo che dovesse essere disposto dalla legge o da provvedimenti dell'Autorità Garante, decorsi i quali i dati saranno conservati se necessari per perseguire altre finalità o saranno definitivamente cancellati.

### **8. Quali sono i suoi diritti in qualità di interessato del trattamento?**

Durante il periodo in cui Sara Vita è in possesso dei Suoi Dati e, se del caso, dei Suoi Dati Sensibili, Lei, in qualità di interessato del trattamento, può, in qualsiasi momento, esercitare i seguenti diritti:

- Diritto di revocare il consenso prestato: Lei ha il diritto di revocare in ogni momento il consenso da Lei prestato per i diversi trattamenti che lo richiedono
- Diritto di accesso: Lei ha il diritto di ottenere la conferma circa l'esistenza o meno di un trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Sensibili nonché il diritto di ricevere ogni informazione relativa al medesimo trattamento
- Diritto alla rettifica: Lei ha il diritto di ottenere la rettifica dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro possesso, qualora gli stessi siano incompleti o inesatti
- Diritto alla cancellazione: in talune circostanze, Lei ha il diritto di ottenere la cancellazione dei Suoi Dati e Dati Sensibili presenti all'interno dei nostri archivi
- Diritto alla limitazione del trattamento: al verificarsi di talune condizioni, Lei ha il diritto di ottenere la limitazione del trattamento concernente i Suoi Dati e Dati Sensibili
- Diritto alla portabilità: Lei ha il diritto di ottenere il trasferimento dei Suoi Dati e Dati Sensibili in nostro possesso in favore di un diverso Titolare
- Diritto di opposizione: Lei ha il diritto di opporsi al trattamento dei Suoi Dati e Dati Sensibili
- Diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo: nel caso in cui Sara Vita si rifiuti di soddisfare le Sue richieste di accesso, verranno fornite le ragioni del relativo rifiuto. Se del caso, Lei ha il diritto di proporre reclamo così come descritto nel seguente paragrafo 9.

Lei può esercitare i Suoi diritti contattando il RPD ai recapiti indicati al precedenti paragrafo 2.

### **9. Come proporre un reclamo?**

Qualora Lei desideri proporre un reclamo in merito alle modalità attraverso cui i Suoi Dati e, se del caso, i Suoi Dati Sensibili sono trattati da Sara Vita, ovvero in merito alla gestione di un reclamo da Lei proposto, Lei ha il diritto di presentare un'istanza direttamente all'Autorità di controllo.